Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **ROMA - Venerdì, 12 agosto 1932 - ANNO X** — **Numero 186**

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 3 giugno 1932, n. **929**.
Esecuzione dell'Accordo italo-britannico per lo scambio dei pacchi postali, concluso a Londra il 21 agosto 1930.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo italo-britannico per lo scambio dei pacchi postali, concluso a Londra il 21 agosto 1930.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data ed alle condizioni previste dall'art. 43 dell'Accordo di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 322, foglio 35. — MANCINI.

Cambio dei pacchi postali fra il Regno d'Italia e il Regno Unito della Gran Bretagna e l'Irlanda Settentrionale.

L'Amministrazione delle poste italiane e l'Amministrazione delle poste del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda Settentrionale si accordano per eseguire un regolare cambio diretto di pacchi fra l'Italia e la Gran Bretagna e l'Irlanda Settentrionale.

L'espressione « Regno Unito » adoperata in questo Accordo e nell'annesso regolamento particolareggiato comprende la Gran Bretagna, l'Irlanda Settentrionale, le Isole del Canale e l'Isola di Man.

ACCORDO.

Art. 1.

Limiti di peso e dimensioni.

1. Un pacco impostato nel Regno Unito e diretto in Italia non può eccedere il peso di 22 libbre, nè la lunghezza di 3 piedi e 6 pollici nè complessivamente 6 piedi sommando la lunghezza e il più grande giro misurato in senso diverso della lunghezza.

Un pacco impostato in Italia e diretto nel Regno Unito non può eccedere il peso di 10 chilogrammi nè la lunghezza di 105 centimetri nè complessivamente 180 centimetri sommando la lunghezza e il più grande giro misurato come è sopra indicato; nè il volume di 55 decimetri cubi.

2. Rispetto all'esatto calcolo del peso e delle dimensioni di un pacco, deve essere accettata la valutazione dell'ufficio mittente, salvo evidente errore.

Art. 2.

Transito dei pacchi.

Le due Amministrazioni postali garantiscono il diritto di transito, sul proprio territorio, dei pacchi da e per Paesi con i quali esse rispettivamente hanno cambio di pacchi. I pacchi in transito sono soggetti alle disposizioni di questo Accordo e del regolamento particolareggiato, in quanto applicabili.

Art. 3.

Francatura e diritti.

1. È obbligatorio il pagamento anticipato della francatura dei pacchi, eccetto nel caso di pacchi rispediti o rinviati.

2. La francatura rappresenta la somma delle quote spettanti a ciascuna Amministrazione postale che prende parte al trasporto territoriale o marittimo.

Art. 4.

Diritti territoriali.

Per i pacchi spediti da uno dei due Paesi per la consegna nell'altro Paese i diritti territoriali britannici sono di Fr. 1,00, Fr. 1,50, Fr. 2 e Fr. 3,15 per ogni pacco non eccedente, rispettivamente, il peso di 1 Kg. (2 lb.), 3 Kg. (7lb.), 5 Kg. (11 lb.), e 10 Kg. (22 lb.); e i diritti territoriali italiani sono di Fr. 0,85, Fr. 1,25, e Fr. 2,05 per ogni pacco non eccedente rispettivamente il peso di 1 Kg. (2 lb.), 5 Kg. (11 lb.) e 10 Kg. (22 lb.).

L'Amministrazione postale italiana si riserva la facoltà di modificare i suoi diritti in conformità di ulteriori variazioni che, in materia, potranno essere introdotte da Convenzioni Internazionali successive all'accordo di Stoccolma 1924.

L'Amministrazione postale britannica si riserva la facoltà di modificare i suoi diritti territoriali in conformità di ogni ulteriore variazione di tali diritti, che potrà essere decretata rispetto ai servizi dei pacchi postali nei rapporti con altri Paesi in generale.

Art. 5.

Diritti marittimi.

Ciascuna delle due Amministrazioni postali è autorizzata a fissare i diritti per i propri servizi marittimi.

Art. 6.

Diritti per il recapito e per lo sdoganamento.

L'Amministrazione postale italiana per il recapito e per lo sdoganamento ha la facoltà di riscuotere un diritto non eccedente 50 centesimi per pacco o qualsiasi altro diritto non eccedente 50 centesimi per pacco o qualsiasi altro diritto che sarà fissato da Convenzioni Internazionali successive all'Accordo di Stoccolma del 1924.

L'Amministrazione postale del Regno Unito può riscuotere, per simili servizi, quel diritto che, di tempo in tempo, sarà fissato, in linea generale, nelle sue relazioni con altri Paesi rispetto al servizio dei pacchi.

Art. 7.

Pagamento dei diritti di dogana e di altri diritti.

I diritti di dogana o altri diritti non postali sono pagati dai destinatari dei pacchi, eccetto che sia stato diversamente disposto in questo Accordo.

Art. 8.

Pagamento dei diritti doganali e di altri diritti da parte dello speditore — Incasso depositi — Commissione.

Qualora le due Amministrazioni postali desiderassero, in futuro, di provvedere al pagamento, per conto dello speditore, dei diritti gravanti i pacchi, saranno osservate le disposizioni contenute nel presente articolo e negli altri articoli ad esso relativi.

Il mittente di un pacco al momento dell'impostazione può dichiarare di assumersi il pagamento di tutti i diritti che gravassero il pacco all'atto della consegna al destinatario.

In tali casi i mittenti debbono sottostare al pagamento delle somme che saranno richieste dall'Amministrazione del Paese di destinazione e — se necessario — fare un adeguato deposito.

L'Amministrazione che anticipa i diritti per conto del mittente può riscuotere per questa prestazione un diritto di commissione non eccedente 25 centesimi per pacco. Questo diritto è distinto da quello previsto nel precedente art. 6, per lo sdoganamento. Per ogni pacco spedito, alle accennate condizioni, dal Regno Unito, l'Amministrazione del Regno Unito è autorizzata a percepire dal mittente uno speciale diritto non eccedente uno scellino.

Art. 9.

Diritto di custodia.

Ciascuna delle due Amministrazioni postali può riscuotere un diritto di custodia in conformità della propria legislazione per ogni pacco indirizzato « Fermo in Posta » o non ritirato nei termini prescritti.

In niun caso questo diritto può eccedere 5 franchi.

Art. 10.

Consegna per espresso.

1. A richiesta dei mittenti i pacchi non eccedenti il peso di 5 chilogrammi (11 lb.) impostati in Italia e diretti nel Regno Unito, possono essere inviati per il recapito a mezzo di uno speciale agente, immediatamente dopo il loro arrivo; oppure se l'Ufficio di destinazione non è in grado di recapitare il pacco alla residenza del destinatario, un avviso di arrivo è subito inviato a mezzo di uno speciale agente.

Tali pacchi che sono chiamati « Espressi » vanno soggetti, in aggiunta alla ordinaria tassa di francatura, ad un diritto speciale di 80 centesimi, il quale deve essere pagato per intero ed anticipatamente dal mittente.

2. Quando il domicilio del destinatario è situato al di fuori dell'ambito locale di distribuzione dell'ufficio di destinazione, l'Amministrazione cui appartiene quest'ufficio, può esigere un diritto supplementare fino a concorrenza del prezzo fissato per la consegna per espresso nel servizio interno, deduzione fatta dell'equivalente del diritto fisso pagato dal mittente.

In conformità del disposto dell'art. 37, § 2, la tassa supplementare rimane a carico del pacco quando questo è rinviato o non può essere consegnato.

3. La consegna per espresso al destinatario o del pacco stesso o dell'avviso del suo arrivo, è tentata una sola volta. Dopo un inutile tentativo il pacco cessa di essere considerato « espresso » ed è consegnato alle condizioni stabilite per i pacchi comuni.

4. Le disposizioni del presente articolo e degli altri articoli ad esso relativi si applicano soltanto al servizio nella direzione dall'Italia al Regno Unito fino a quando l'Amministrazione postale italiana non dichiari che la consegna per espresso può essere introdotta anche nel servizio dal Regno Unito in Italia.

Art. 11.

Divieti.

1. È vietato includere nei pacchi:

a) sostanze esplosive, infiammabili o dannose (comprese le capsule di metallo cariche, le cartucce cariche e i fiammiferi);

b) oggetti di natura immorale od oscena;

c) oggetti non permessi dalle leggi, da regolamenti della Dogana o da altri regolamenti;

d) lettere o comunicazioni che abbiano carattere di corrispondenza attuale e personale; come pure corrispondenze o pacchetti di ogni specie portanti un indirizzo diverso da quello del destinatario del pacco. È però permesso d'includere in un pacco una fattura aperta, limitata alle sole indicazioni costitutive di essa, o una semplice copia dell'indirizzo del pacco con pure l'indirizzo del mittente;

e) animali vivi; eccetto le api, le quali debbono essere racchiuse in scatole in modo da evitare ogni danno agli impiegati di posta e da permettere la verificazione del contenuto.

2. È vietato spedire: monete, oro o argento tanto lavorato che grezzo; altri oggetti preziosi in pacchi ordinari, diretti a Paesi che ammettono l'assicurazione.

3. Un pacco accettato indebitamente dalla Posta è rinviato al Paese di origine, a meno che l'Amministrazione postale del Paese di destinazione non sia autorizzata dalla sua legislazione interna a disporne altrimenti.

In questo ultimo caso l'Amministrazione del Paese di origine deve essere informata, con precisione, del trattamento fatto al pacco.

Tuttavia il fatto che un pacco contiene una lettera o una comunicazione che abbia carattere di corrispondenza attuale e personale non può provocare, in nessun caso, il rinvio al Paese di origine.

4. Le sostanze esplosive, infiammabili o dannose, e gli oggetti di natura immorale od oscena non sono ritornati al Paese di origine. L'Amministrazione che ne ha constatata la presenza ne dispone giusta i suoi regolamenti interni.

Art. 12.

Ricevute di ritorno.

Il mittente può ottenere una ricevuta di ritorno per un pacco assicurato, alle condizioni previste per i pacchi postali dalla Convenzione dell'Unione postale. Le ricevute di ritorno non sono ammesse per i pacchi ordinari.

Art. 13.

Rispedizione.

1. Un pacco può essere rispedito in seguito a cambiamento di residenza del destinatario nel Paese di destinazione. L'Amministrazione postale di questo Paese può percepire il diritto di rispedizione prescritto dai propri regolamenti interni. Similmente un pacco può essere rispedito da uno dei due Paesi aderenti a quest'Accordo ad un altro Paese purchè il pacco abbia i requisiti voluti per l'ulteriore trasmissione e, come di regola, sia anticipata la tassa supplementare di rispedizione oppure sia prodotto un documento comprovante che tale tassa sarà pagata dal destinatario.

2. Le tasse supplementari di rispedizione non pagate dal destinatario o dal suo rappresentante, non sono annullate in caso di ulteriore rispedizione o di ritorno all'origine, ma debbono essere pagate dal destinatario o dal mittente, secondo il caso, senza pregiudizio del pagamento di ogni altro speciale diritto di cui l'Amministrazione del Paese di destinazione non ammetta l'annullamento.

Art. 14.

Pacchi disguidati.

I pacchi ricevuti in disguido o erroneamente avviati saranno trattati in conformità delle disposizioni dell'art. 28, §§ 1 e 2, del Regolamento particolareggiato.

Art. 15.

Pacchi non consegnati.

1. Se il mittente non ha altrimenti disposto, un pacco che non può essere consegnato al destinatario è rinviato al mittente senza preventivo avviso ed a sue spese, dopo compiuto il periodo di giacenza prescritto dai regolamenti interni del Paese di destinazione.

2. Al momento della impostazione il mittente può chiedere che il pacco, se non può essere consegnato all'indirizzo indicato, sia:

a) trattato come abbandonato;

b) presentato per la consegna ad un secondo indirizzo nel Paese di destinazione.

Inoltre nel caso di un pacco impostato in Italia il mittente può chiedere:

c) di essere avvisato della giacenza.

Nessun'altra disposizione è ammessa.

Se il mittente si vale di tale facoltà, la sua domanda deve figurare sul bollettino di spedizione ed essere redatta nella seguente forma o in forma analoga:

« Se il pacco non può essere consegnato all'indirizzo dato, si abbandona ».

« Se il pacco non può essere consegnato all'indirizzo dato, sia rimesso a . . . . ».

« Se il pacco non può essere consegnato all'indirizzo dato, sia compilato avviso di giacenza ».

La stessa domanda deve essere anche scritta sullo involucro del pacco.

3. I diritti applicati sui pacchi rinviati sono recuperati in conformità delle disposizioni dell'art. 36.

Art. 16.

Annullamento dei diritti doganali.

Ambo le Parti contraenti s'impegnano d'interessare le loro rispettive Amministrazioni doganali ad annullare i diritti di dogana sui pacchi che sono: rinviati al Paese di origine; abbandonati dal mittente; distrutti; o rispediti ad un terzo Paese.

Art. 17.

Vendita — Distruzione.

Soltanto le sostanze soggette a facile deterioramento o corruzione, possono essere vendute immediatamente, tanto all'andata che al ritorno, senza preavviso o formalità giudiziaria. Se per qualsiasi motivo la vendita non è possibile, le sostanze guaste o corrotte sono distrutte.

Art. 18.

Pacchi abbandonati.

I pacchi non potuti consegnare al destinatario e quelli abbandonati dal mittente non debbono essere rinviati dalla Amministrazione del Paese di destinazione, ma sono da essa trattati giusta i propri regolamenti. Nessuna pretesa sarà avanzata dall'Amministrazione del Paese di destinazione verso l'Amministrazione del Paese di origine rispetto a tali pacchi.

Art. 19.

Reclami.

1. Per ogni reclamo riguardante un pacco o un mandato di rimborso può essere riscosso un diritto non eccedente 1 franco.

Nessun diritto è riscosso se il mittente ha già pagato la speciale tassa per la ricevuta di ritorno.

2. I reclami sono ammessi soltanto nel periodo di un anno dalla data dell'impostazione del pacco.

3. Se il reclamo è stato causato da un'irregolarità commessa dal servizio postale, il diritto riscosso è rimborsato.

Art. 20.

Pacchi con assegno — Diritti e condizioni — Liquidazione.

1. Fra l'Italia e il Regno Unito possono esser cambiati pacchi gravati di assegno.

L'importo dell'assegno deve essere espresso in moneta del Paese di origine.

L'importo massimo di un assegno per un pacco impostato nel Regno Unito è di Lire sterline 20 e per un pacco impostato in Italia è di Lire italiane 1,000.

Nel calcolare l'ammontare di un assegno la frazione di un penny o di 10 centesimi è calcolata come un penny o 10 centesimi.

Le due Amministrazioni ammettono pacchi con assegno in transito per i loro servizi. Tuttavia i conti relativi agli assegni riscossi saranno compilati e regolati direttamente fra le Amministrazioni dei Paesi di origine e di destinazione dei pacchi.

2. I pacchi gravati di assegno sono soggetti alle formalità ed alle tasse prescritte per i pacchi ordinari o, se ne è il caso, assicurati. In aggiunta però il mittente deve pagare lo speciale diritto, che è stabilito dall'Amministrazione del Paese di origine ma che non può eccedere:

a) 2 ½ *d.* per ogni Lira sterlina o frazione di Lira sterlina, di assegno per ogni pacco impostato nel Regno Unito.

b) un diritto proporzionale dell'1 % sull'importo dell'assegno per ogni pacco impostato in Italia.

3. L'importo di un assegno riscosso è rimesso a mezzo di mandato di rimborso esente da ogni tassa.

4. In aggiunta allo speciale diritto stabilito in virtù del § 2, l'Amministrazione postale del Regno Unito ha facoltà di riscuotere dal mittente di un pacco con assegno impostato nel Regno Unito un diritto supplementare non eccedente 2*d.* per ogni pacco, e dal destinatario di un pacco con assegno consegnato nel Regno Unito un diritto supplementare non eccedente 4*d.* per ogni pacco.

5. In aggiunta allo speciale diritto stabilito dal § 2 l'Amministrazione postale italiana può riscuotere dal mittente di un pacco con assegno impostato in Italia un diritto supplementare non eccedente 50 centesimi per pacco.

Art. 21.

Annullamento o modificazione dello importo dello assegno.

Il mittente di un pacco con assegno non può annullare o modificare l'importo dell'assegno dopo effettuata la impostazione.

Art. 22.

Pacchi con assegno — Responsabilità per perdita, manomissione o avaria.

Le due Amministrazioni postali sono responsabili alle condizioni fissate dai successivi articoli 28 a 34 per la perdita di un pacco con assegno e per la manomissione od avaria del suo contenuto.

Art. 23.

Indennità in caso di mancata, o insufficiente, o fraudolenta riscossione di assegni.

Se un pacco è stato consegnato al destinatario senza riscuotere l'assegno, il mittente ha diritto a compenso purchè il reclamo sia stato presentato nel termine previsto dall'articolo 19, e la mancata riscossione non sia stata provocata da errore o negligenza di lui.

Si procede egualmente se la somma riscossa sia minore dell'importo dell'assegno o se la riscossione di questo sia stata fatta fraudolentemente.

Il compenso non può, in alcun caso, eccedere l'ammontare dell'assegno.

L'Amministrazione postale che paga il compenso subentra nei diritti del mittente, nei limiti della somma pagata, in ogni azione che può essere intentata contro il destinatario o contro terzi.

Art. 24.

Determinazione della responsabilità rispetto agli assegni.

Il pagamento da parte della Amministrazione postale del Paese di origine dell'importo regolarmente riscosso è fatto per conto dell'Amministrazione postale del Paese di destinazione.

Similmente il pagamento del compenso è fatto per conto dell'Amministrazione postale del Paese di destinazione, se questa è responsabile.

La responsabilità della mancata riscossione del giusto importo di un assegno resta a carico dell'Amministrazione del Paese di destinazione, a meno che questa non possa provare che l'errore è dovuto ad una inosservanza dei regolamenti da parte della Amministrazione del Paese di origine, o non possa stabilire che, all'atto del passaggio al suo servizio, il pacco e il relativo bollettino non portavano le indicazioni prescritte dal Regolamento particolareggiato per i pacchi con assegno.

L'Amministrazione del Paese di destinazione è tenuta a rimborsare, alle condizioni prescritte dall'art. 34, la somma che è stata anticipata dall'Amministrazione del Paese di origine.

Art. 25.

Mandati di rimborso.

L'importo di un mandato di rimborso che per una ragione qualsiasi non può essere pagato al beneficiario non è rimborsato all'Amministrazione da cui dipende l'ufficio di emissione. È tenuto a disposizione del beneficiario dall'Amministrazione del Paese di origine del pacco la quale in definitiva se lo accredita allo scadere del periodo di validità.

Sotto ogni altro riguardo e salve le riserve specificate nel Regolamento particolareggiato, i mandati di rimborso sono soggetti alle disposizioni dell'Accordo per il servizio dei vaglia postali fra le due Amministrazioni.

Art. 26.

Pacchi assicurati — Diritti e condizioni.

1. I pacchi possono essere assicurati fino al limite di 1000 franchi.

2. Un diritto di assicurazione è stabilito e applicato dalla Amministrazione postale del Paese di origine per ogni 300 franchi o frazione di 300 franchi del valore assicurato.

3. L'Amministrazione del Paese di origine ha facoltà di percepire dal mittente di un pacco assicurato anche un diritto di spedizione non eccedente 50 centesimi.

4. Al momento dell'impostazione è data gratuitamente al mittente una ricevuta del pacco assicurato.

Art. 27.

Assicurazione dolosa.

Il valore assicurato non può eccedere il valore attuale del contenuto del pacco e dell'imballaggio; è permesso tuttavia di assicurare soltanto una parte di questo valore.

L'assicurazione dolosa di un pacco per una somma eccedente il valore attuale, va soggetta alla procedura prevista dalle leggi del Paese di origine.

Art. 28.

Responsabilità per le perdite, avarie o sottrazioni.

1. Eccetto i casi menzionati nel seguente articolo, le due Amministrazioni postali sono responsabili della perdita dei pacchi e della perdita, sottrazione od avaria del loro contenuto o di parte di esso.

Il mittente, per questo riguardo, ha diritto ad un compenso corrispondente all'attuale importo della perdita, sottrazione od avaria. Per i pacchi ordinari l'indennità non può superare: 10 franchi per un pacco non eccedente il peso di un chilogramma (2 lb.); o 25 franchi per un pacco eccedente il peso di un chilogramma, ma non eccedente il peso di 5 chilogrammi (11 lb.); o 40 franchi per un pacco eccedente il peso di 5 chilogrammi, ma non eccedente 10 chilogrammi (22 lb.). Per un pacco assicurato l'importo del compenso non può eccedere il valore assicurato.

Nei casi di perdita, avaria o sottrazione verificatesi nel servizio del Paese di destinazione, l'Amministrazione del Paese di destinazione dovrà pagare a proprie spese l'indennizzo al destinatario, purchè il destinatario possa provare che il mittente ha ceduto i suoi diritti in favore di lui, senza necessariamente consultare l'Amministrazione del paese di origine.

2. Nel calcolare l'indennizzo, i danni indiretti o i benefici perduti non sono presi in considerazione.

3. L'indennizzo deve essere calcolato sul prezzo corrente delle merci della stessa natura nel luogo e nel tempo in cui esse furono accettate in spedizione.

4. Quando l'indennizzo è dovuto per la perdita, distruzione o completa avaria di un pacco, o per la sottrazione di tutto il contenuto, il mittente ha anche diritto al rimborso delle tasse di spedizione.

5. In ogni caso i diritti di assicurazione sono ritenuti dalle rispettive Amministrazioni.

Art. 29.

Eccezioni al principio di responsabilità.

Le due Amministrazioni postali saranno esonerate da ogni responsabilità:

a) nei casi di forza maggiore;

b) quando non sono in grado di dar conto dei pacchi in conseguenza della distruzione di documenti ufficiali dovuti a causa di forza maggiore;

c) quando il danno è stato causato da errore o negligenza del mittente, o dipenda dalla natura della merce;

d) per i pacchi il cui contenuto cade sotto la sanzione di uno dei divieti menzionati all'art. 11;

e) per i pacchi che sono stati assicurati dolosamente per una somma eccedente il valore attuale del contenuto e dell'imballaggio;

f) per i pacchi non reclamati nel periodo prescritto dall'art. 19;

g) per ogni pacco contenente pietre preziose, gioielli o qualsiasi articolo d'oro o d'argento eccedente il valore di Lire sterline 100 (o 2500 franchi) e non racchiusi in una scatola delle dimensioni prescritte dall'articolo 6, § 3, del Regolamento particolareggiato.

Art. 30.

Cessazione della responsabilità.

Le due Amministrazioni postali cessano di essere responsabili per i pacchi che sono stati consegnati in conformità dei loro regolamenti interni e che sono stati ricevuti dagli aventi diritto o dai loro rappresentanti, senza riserve.

Art. 31.

Pagamento dell'indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dall'Amministrazione postale del Paese di origine eccetto che nei casi indicati nell'art. 28, § 1, nei quali il pagamento è fatto dalla Amministrazione postale del Paese di destinazione. L'Amministrazione del Paese di origine può tuttavia, dopo avere ottenuto il consenso del mittente, autorizzare l'Amministrazione del Paese di destinazione a soddisfare il destinatario. L'Amministrazione che paga mantiene un diritto di rivalsa verso l'Amministrazione responsabile.

Art. 32.

Termini per il pagamento dello indennizzo.

1. L'indennizzo è pagato quanto prima possibile e, al più tardi, entro un anno dal giorno seguente la data del reclamo.

2. L'Amministrazione postale del Paese di origine è autorizzata ad indennizzare il mittente per conto dell'altra Amministrazione se questa, dopo essere stata debitamente informata del reclamo, ha lasciato passare nove mesi senza prendere alcuna determinazione al riguardo.

3. L'Amministrazione del Paese di origine può eccezionalmente differire il pagamento dell'indennizzo oltre il termine di un anno quando la questione della responsabilità non abbia potuto essere definita per circostanze estranee alle rispettive Amministrazioni.

Art. 33.

Amministrazione responsabile.

1. Fino a prova contraria la responsabilità incombe alla Amministrazione postale che, avendo ricevuto il pacco dall'altra Amministrazione senza fare riserve ed essendo stata fornita di tutti i particolari necessari per le ricerche prescritte dai regolamenti, non può stabilire nè la regolare consegna al destinatario o al suo rappresentante nè, se ne è il caso, la regolare trasmissione al servizio seguente.

2. Se durante il trasporto di un pacco da un Paese all'altro siansi verificate perdita o sottrazione o avaria senza che sia possibile di provare nel servizio di quale Paese sia occorsa la irregolarità, le due Amministrazioni sopportano in parti eguali l'importo dell'indennizzo.

3. Lo stesso principio è applicato, in quanto possibile, se altre Amministrazioni hanno preso parte alla trasmissione del pacco. Tuttavia, nel caso di pacchi spediti da uno dei due Paesi in transito per l'altro, nessuna delle due Amministrazioni può essere chiamata responsabile se la perdita o la sottrazione o l'avaria abbia avuto luogo in un servizio che non accetta responsabilità.

4. I diritti di dogana e gli altri diritti che non è possibile annullare sono a carico dell'Amministrazione responsabile della perdita o sottrazione o avaria.

5. L'Amministrazione che paga l'indennizzo subentra, entro i limiti della somma pagata, ai diritti della persona che ha ricevuto il compenso in qualsiasi azione che potesse essere intentata verso il destinatario, il mittente o i terzi.

Se però un pacco che è stato ritenuto come perduto è, in seguito, trovato in tutto o in parte, la persona cui è stato pagato l'indennizzo è informata che è in sua facoltà di entrare in possesso del pacco verso restituzione della somma pagatale come indennizzo.

Art. 34.
Rimborso dell'indennizzo all'Amministrazione postale del Paese di origine.

L'Amministrazione responsabile o per conto della quale è stato fatto il pagamento in conformità dello art. 31 è tenuta a rimborsare l'importo dell'indennità nel termine di tre mesi dalla notificazione del pagamento.

L'importo è messo a carico della Amministrazione responsabile a mezzo dei conti previsti dall'art. 34, § 2, del Regolamento particolareggiato.

L'Amministrazione, la cui responsabilità sia debitamente provata, e che abbia, dapprima, rifiutato di pagare l'indennità è tenuta a sopportare tutte le ulteriori spese risultanti dall'ingiustificato ritardo nel pagamento.

Art. 35.
Diritti di trasporto.

Per ogni pacco spedito da uno all'altro dei due Paesi l'ufficio speditore bonifica all'ufficio destinatario i diritti che a questo spettano in virtù delle disposizioni degli articoli 4 e 5 e nel caso di pacchi spediti via di Francia bonifica all'Amministrazione francese i dovuti diritti di transito.

Per ogni pacco spedito da uno dei due Paesi in transito per l'altro, l'ufficio speditore bonifica all'altro ufficio la somma occorrente per il trasporto e l'assicurazione del pacco in conformità del Prospetto previsto dall'art. 3, § 1, del Regolamento particolareggiato.

Art. 36.
Diritti di rispedizione o rinvio.

Nel caso di rispedizione o di rinvio di un pacco da un Paese all'altro, l'Amministrazione rispeditrice addebita all'altra Amministrazione i diritti che spettano a sè stessa o a qualsiasi altra Amministrazione che abbia preso parte alla rispedizione o al rinvio.

Art. 37.
Diritti speciali e supplementari per la consegna per espresso.

1. Lo speciale diritto per la consegna per espresso prescritto dall'art. 10, § 1, è compreso nelle somme che sono accreditate all'Amministrazione del Paese di destinazione.

Se un pacco espresso è rispedito ad altro Paese prima che ne sia stata tentata la consegna, questo diritto è accreditato all'Amministrazione postale del nuovo Paese di destinazione. Se quest'ultima Amministrazione non ammette la consegna per espresso, il credito è trattenuto dall'Amministrazione del Paese al quale il pacco era primitivamente diretto: egualmente si opera se un pacco espresso non può essere consegnato.

2. In caso di rispedizione o di rinvio al Paese di origine di un pacco espresso, il diritto supplementare prescritto dall'art. 10, § 2, è addebitato alla corrispondente Amministrazione dall'Amministrazione che ha tentato la consegna, salvo che tale diritto sia stato versato quando il pacco fu presentato al domicilio del destinatario.

Art. 38.
Diritti di rispedizione nel Paese di destinazione.

In caso di ulteriore rispedizione o di ritorno al Paese di origine, il diritto di rispedizione stabilito dall'art. 13, § 2, appartiene al Paese che ha rispedito il pacco nei limiti del suo territorio.

Art. 39.
Diritti diversi.

1. I seguenti diritti sono acquisiti per intero dalla Amministrazione postale che li riscuote:

a) lo speciale diritto di cui all'art. 8, § 4;

b) il diritto per le ricevute di ritorno di cui all'art. 12;

c) il diritto per i reclami di cui all'art. 19, § 1;

d) il diritto supplementare per i pacchi gravati di assegno, di cui all'art. 20, §§ 4 e 5;

e) il diritto di spedizione per i pacchi assicurati di cui all'art. 26, § 3.

2. I diritti per la consegna e per lo sdoganamento di cui all'art. 6 sono ritenuti dall'Amministrazione del Paese di destinazione. Il diritto di commissione di cui all'art. 8, comma quarto, è percepito dalla stessa Amministrazione.

Art. 40.
Diritti di assegno.

Il diritto di cui all'art. 20, § 2, è ripartito fra l'Amministrazione postale del Paese di origine e quella del Paese di destinazione come è previsto dall'art. 36, § 2, del Regolamento particolareggiato.

Art. 41.
Diritti di assicurazione.

Per i pacchi assicurati l'Amministrazione postale del Paese di origine bonifica a quella postale del Paese di destinazione per il servizio territoriale un diritto di 5 centesimi per ogni 300 franchi o frazione di 300 franchi di valore assicurato. Se l'Amministrazione del Paese di destinazione provvede al trasporto marittimo, l'Amministrazione del Paese di origine bonifica un diritto supplementare di 10 centesimi per ogni 300 franchi o frazione di 300 franchi di valore assicurato.

Art. 42.
Disposizioni varie.

1. I franchi e i centesimi indicati in quest'Accordo sono franchi e centesimi oro come è definito nell'Accordo della Unione postale di Stoccolma.

2. I pacchi non possono essere gravati di altri diritti postali oltre quelli contemplati in questo Accordo, salvo mutuo consenso fra le due Amministrazioni postali.

3. In circostanze straordinarie ciascuna delle due Amministrazioni può temporaneamente sospendere il servizio dei pacchi postali, in tutto o in parte, purchè ne dia notizia immediata e, se necessario, telegrafica, all'altra Amministrazione.

4. Le due Amministrazioni hanno compilato il seguente Regolamento per assicurare l'esecuzione del presente Accordo.

Gli ulteriori particolari non contrari alle disposizioni generali di questo Accordo e non previsti dal Regolamento particolareggiato di esecuzione saranno, di volta in volta, stabiliti con mutuo consenso.

5. La legislazione interna d'Italia e del Regno Unito rimane applicabile in quanto non è prevista dalle disposizioni contenute nel presente Accordo e nel Regolamento particolareggiato per la sua esecuzione.

Art. 43.
Entrata in vigore e durata dell'Accordo.

Quest'Accordo entrerà in vigore alla data che sarà fissata per reciproco consenso fra le due Amministrazioni e rimarrà

in vigore fino allo spirare di un anno dalla data in cui esso sia stato denunciato dall'una o dall'altra delle due Amministrazioni.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposti i loro suggelli.

Fatto in doppio originale a Londra, il 21 agosto, ed a Roma, il 28 agosto 1930-VIII.

H. B. LEES-SMITH. GIUSEPPE PESSION.

Regolamento particolareggiato d'esecuzione dell'Accordo relativo al cambio dei pacchi postali fra il Regno d'Italia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda Settentrionale.

Art. 1.

Circolazione dei pacchi.

1. Ciascuna Amministrazione postale spedisce, per le vie e con i mezzi che usa per il proprio servizio dei pacchi, i pacchi che riceve dall'altra Amministrazione per la prosecuzione in transito per il proprio territorio.

2. I pacchi disguidati saranno rispediti alla loro vera destinazione per la via più diretta che è a disposizione dell'ufficio rispeditore.

Art. 2.

Modo di trasmissione — Provvista di sacchi.

1. Il cambio dei pacchi fra i due Paesi è eseguito dagli uffici designati di comune accordo fra le due Amministrazioni postali.

2. I pacchi sono cambiati fra i due Paesi in sacchi debitamente legati e suggellati.

Salvo contrari accordi, la trasmissione dei pacchi spediti da uno dei due Paesi contraenti, in transito per l'altro, è effettuata « *allo scoperto* ».

3. Un'etichetta indicante l'ufficio di cambio d'origine e l'ufficio di cambio di destinazione è attaccata al collo di ogni sacco; a tergo dell'etichetta è indicata la quantità dei pacchi contenuti nel sacco.

4. Il sacco contenente il foglio di via e gli altri documenti porta un'indicazione speciale.

5. I pacchi per espresso, con assegno e quelli da consegnarsi ai destinatari esenti da diritti, compresi nella stessa spedizione, debbono essere collocati, in quanto possibile, nel sacco che contiene il foglio di via e gli altri documenti. Quando non possono essere collocati in tale sacco, il sacco o i sacchi che li contengono portano una speciale indicazione.

6. Similmente i pacchi assicurati sono spediti in separati sacchi; e le etichette di questi sacchi sono distinte da un segno che è stabilito, di tempo in tempo, fra le due Amministrazioni.

7. I sacchi necessari per la trasmissione dei pacchi sono provvisti da ciascuna Amministrazione per le spedizioni dei propri uffici di cambio.

8. I sacchi sono ritornati vuoti alla Amministrazione cui appartengono in gruppi di dieci (nove sacchi inclusi in un sacco), formandone spedizioni separate indirizzate agli uffici di cambio che sono indicati dalle rispettive Amministrazioni postali.

La quantità dei sacchi così spediti è annunziata su di un foglio di via separato da quello usato per l'invio dei pacchi e sarà contrassegnato da uno speciale numero d'ordine annuale.

Art. 3.

Notificazioni.

1. Ciascuna Amministrazione postale comunica all'altra per mezzo di un Prospetto:

a) i nomi dei paesi ai quali possono essere proseguiti i pacchi che le vengono trasmessi;

b) le vie utili per la trasmissione di detti pacchi dal punto di entrata verso il proprio territorio o servizio;

c) la somma totale che deve essere bonificata dall'altra Amministrazione per ogni destinazione;

d) il numero delle dichiarazioni in dogana che debbono accompagnare ogni pacco;

e) qualunque altra informazione necessaria.

2. Ciascuna Amministrazione fa conoscere all'altra i nomi dei paesi ai quali intende spedire i pacchi in transito per l'altra, a meno che, in qualche speciale caso, la quantità di tali pacchi sia insignificante.

Art. 4.

Determinazione dell'equivalente.

Nel fissare le tasse relative ai pacchi ogni Amministrazione postale è libera di adottare un approssimativo equivalente giusta le sue convenienze monetarie.

Art. 5.

Accettazione dei pacchi.

Ogni pacco deve:

a) portare l'esatto indirizzo del destinatario in caratteri romani. Gl'indirizzi in matita non sono ammessi; tuttavia sono accettati i pacchi che abbiano l'indirizzo scritto con matita copiativa su di una superficie preventivamente inumidita. L'indirizzo deve essere scritto sul pacco stesso o su di un'etichetta attaccata fortemente in modo che non possa staccarsi. Allo speditore è raccomandato di includere nel pacco una copia dell'indirizzo, come pure il proprio indirizzo;

b) essere imballato in maniera adeguata alla lunghezza del trasporto e alla protezione del contenuto.

Gli oggetti che possono recar danno agli agenti della Posta o ad altri pacchi debbono essere imballati in modo da evitare ogni pericolo.

Art. 6.

Imballaggi speciali.

1. I liquidi e le sostanze che possono facilmente liquefarsi debbono essere chiusi in doppio recipiente. Fra il primo recipiente (bottiglia, fiasco, vaso, scatola, etc.) e il secondo (scatola di metallo o di robusto legno) deve essere lasciato uno spazio che dovrà essere riempito con segatura di legno, crusca o simile materiale atto e in quantità sufficiente ad assorbire tutto il liquido in caso di rottura.

2. Le sostanze coloranti come l'anilina, ecc., sono ammesse solo se incluse in robuste scatole di metallo poste entro scatole di legno con segatura fra i due recipienti. Le polveri secche non coloranti debbono essere poste in scatole di metallo, legno o cartone; e queste avvolte in tela o pergamena.

3. Ogni pacco contenente pietre preziose, gioiellerie od ogni oggetto d'oro o d'argento, eccedente lire sterline 100 (franchi 2500) di valore, deve essere formato di una scatola che misuri non meno di 3 piedi e 6 pollici (metri 1,05) in lunghezza e giro sommati insieme.

Art. 7.

Bollettini di spedizione — Dichiarazioni in dogana.

1. Ogni pacco deve essere accompagnato da un bollettino di spedizione e da dichiarazioni doganali in conformità dei regolamenti del paese di destinazione e le dichiarazioni doganali debbono essere fortemente attaccate al bollettino di spedizione.

2. Le due Amministrazioni postali non assumono alcuna responsabilità rispetto alla esattezza delle dichiarazioni doganali.

Art. 8.

Pacchi da consegnarsi franchi da spese o diritti.

1. Un pacco da consegnarsi esente da spese o da diritti deve portare sul lato dell'indirizzo e sul bollettino di spedizione un'etichetta di color giallo con l'indicazione in grossi caratteri « Franco di qualsiasi diritto » (Franc de tous droits).

2. Ogni pacco spedito « franco di qualsiasi diritto » deve essere accompagnato da un separato bollettino di affrancazione da attaccarsi fortemente al bollettino di spedizione.

Art. 9.

Ricevute di ritorno.

1. I pacchi assicurati per i quali gli speditori domandano una ricevuta di ritorno debbono portare in modo apparisceute l'indicazione: « *Ricevuta di ritorno* » oppure « A.R. ». Il bollettino di spedizione porterà la stessa indicazione.

2. Tali pacchi debbono essere accompagnati da un modulo simile a quello annesso al Regolamento particolareggiato per l'esecuzione dello Accordo dell'Unione postale.

Il modulo per la ricevuta di ritorno è preparato dall'ufficio del Paese di origine o da qualsiasi altro ufficio designato dall'Amministrazione del Paese di origine; è attaccato al relativo bollettino di spedizione. Se non arrivasse all'ufficio di destinazione, questo ufficio compila d'ufficio un nuovo modulo.

3. L'ufficio di destinazione, dopo aver debitamente riempito il modulo, lo rinvia allo scoperto e in franchigia all'indirizzo dello speditore del pacco.

4. Se lo speditore presenta un reclamo per una ricevuta non ritornatagli dopo un congruo intervallo di tempo, si opera in conformità delle disposizioni di cui al seguente articolo 10.

In questo caso non si riscuote un secondo diritto e l'ufficio di origine scrive in testa al modulo le parole: « Duplicato della ricevuta di ritorno » (Duplicata de l'avis de réception).

Art. 10.

Ricevute di ritorno chieste dopo l'impostazione.

Se il mittente chiede una ricevuta di ritorno dopo l'impostazione di un pacco, l'ufficio di origine o qualsiasi altro ufficio designato dalla Amministrazione del Paese di origine riempie un modulo di ricevuta di ritorno e lo attacca al modulo del reclamo sul quale vengono applicati i francobolli rappresentanti il diritto prescritto dalla Convenzione della Unione postale.

Il modulo del reclamo, accompagnato da quello della ricevuta di ritorno, è trattato in conformità delle disposizioni del successivo art. 31, con la sola eccezione che, in caso di regolare consegna del pacco, l'ufficio di destinazione ritira il modulo del reclamo e ritorna la ricevuta di ritorno nel modo prescritto dal § 3 del precedente articolo.

Art. 11.

Indicazione dell'assegno.

1. I pacchi con assegno e i relativi bollettini di spedizione debbono portare dalla parte dell'indirizzo la parola « Assegno » (Remboursement) scritta o stampata in modo apparisceute, seguita dall'ammontare dell'assegno senza raschiature o correzioni, neppure approvate.

2. Lo speditore deve aggiungere sul pacco e sul recto del bollettino di spedizione il suo nome e il suo indirizzo in caratteri romani.

Art. 12.

Etichetta per l'assegno.

Sui pacchi con assegno ed anche sui bollettini di spedizione è applicata un'etichetta color arancio analoga al modello annesso al Regolamento particolareggiato della Convenzione dell'Unione postale.

Art. 13.

Mandati di rimborso.

1. Ogni pacco con assegno deve essere accompagnato da un modulo per mandato di rimborso. Questo deve essere unito al bollettino di spedizione e portare l'indicazione dell'ammontare dell'assegno nella moneta del paese di origine.

Di regola generale, il mittente del pacco vi figura come destinatario del mandato. Ogni Amministrazione postale è però in facoltà di fare indirizzare agli uffici di origine dei pacchi o ad altri uffici i mandati di rimborso relativi ai pacchi provenienti dal proprio servizio. La cedoletta del mandato deve indicare il nome e l'indirizzo del destinatario del pacco, come pure il luogo e la data di impostazione.

2. Non sono ammesse sui mandati di rimborso indicazioni in matita.

Art. 14.

Conversione dell'ammontare dell'assegno.

L'ammontare dell'assegno è convertito nella moneta del Paese di destinazione dalla Amministrazione postale di questo paese, che, all'uopo, userà il tasso di conversione stabilito per i vaglia postali tratti sull'ufficio di origine del pacco.

Art. 15.

Periodo di pagamento dell'assegno.

L'ammontare dell'assegno è pagato dal destinatario del pacco, nel termine prescritto dai regolamenti del Paese di destinazione.

Spirato questo termine, il pacco è trattato come non potuto consegnare in conformità delle disposizioni dell'art. 15 dell'Accordo.

Art. 16.

Rispedizione di pacchi con assegno.

1. I pacchi con assegno possono essere rispediti se il nuovo Paese di destinazione ammette nei rapporti col paese di origine il cambio dei pacchi con assegno. In questo caso i pacchi sono accompagnati dal mandato di rimborso preparato dall'Amministrazione del Paese di origine. Il nuovo ufficio di destinazione nel regolare l'assegno agisce come se il pacco gli sia stato rimesso direttamente dall'ufficio di origine.

2. Nel caso di una domanda di rinvio ad un Paese che rispetto al Paese di origine non ammette il cambio di pacchi con assegno, i pacchi sono trattati come non potuti consegnare.

Art. 17.

Emissione dei mandati di rimborso.

Subito dopo riscosso l'ammontare dell'assegno, l'ufficio di destinazione od altro ufficio designato dall'Amministrazione postale del paese di destinazione riempie la parte del mandato di rimborso che è intestata: Indicazioni servizio (Indications de service), e, dopo avere applicato il bollo a data, lo rinvia in franchigia all'ufficio in cui fu impostato il pacco o all'ufficio all'uopo indicato dalla Amministrazione del Paese di origine sul mandato stesso.

I mandati di rimborso sono pagati agli speditori alle condizioni fissate da ciascuna Amministrazione.

Art. 18.

Annullamento o duplicazione dei moduli per mandati di rimborso.

1. Il modulo per mandato di rimborso relativo ad un pacco che, per qualsiasi ragione, è rinviato allo speditore, viene annullato dall'ufficio che rinvia il pacco ed è ritornato annesso al bollettino di spedizione.

2. Se un modulo per mandato di rimborso è sviato, perduto o distrutto prima della riscossione dell'assegno, l'ufficio di destinazione o qualsiasi altro ufficio designato dall'Amministrazione postale del Paese di destinazione prepara un duplicato inscrivendovi tutti i dati che avrà fornito l'ufficio di spedizione.

Art. 19.

Mandati di rimborso.

1. Un mandato di rimborso sviato, perduto o distrutto dopo la riscossione dell'assegno è sostituito da un duplicato o da un'autorizzazione di pagamento dopo avere accertato presso le due Amministrazioni postali che il mandato non sia stato nè pagato nè rimborsato.

2. I mandati di rimborso che non è stato possibile di consegnare ai beneficiari nel periodo di validità fissato dallo speciale Accordo per i vaglia postali fra le due Amministrazioni, sono, allo spirare di detto periodo, quietanzati dalla Amministrazione che avrebbe dovuto pagarli e portati in conto alla Amministrazione che li ha emessi.

3. I mandati di rimborso consegnati ai beneficiarii e non presentati per il pagamento nel periodo di validità fissato dallo speciale Accordo per il servizio dei vaglia postali fra le due Amministrazioni, sono sostituiti da autorizzazioni di pagamento. Queste autorizzazioni sono emesse dall'Amministrazione che ha riscosso l'assegno appena sia stato possibile accertare che i mandati originali non sono stati pagati nel periodo di validità, e vengono quietanzate dall'altra Amministrazione che ne reclama l'ammontare nel primo conto reso dopo apposta la quietanza.

4. Sono corretti dalla Amministrazione che li ha emessi, i mandati di rimborso il cui pagamento non può essere eseguito per uno dei motivi appresso indicati:

(i) irregolare, insufficiente o dubbia indicazione del nome o della residenza del beneficiario;

(ii) differenze od omissione di nomi o d'importi;

(iii) raschiature od aggiunte nelle indicazioni;

(iv) mancanza di bolli, di firme o di altre indicazioni di servizio;

(v) irregolare uso dei moduli.

A tale scopo i mandati sono rinviati al più presto possibile, in raccomandazione di servizio, all'ufficio di emissione dall'ufficio che avrebbe dovuto pagarli.

Art. 20.

Indicazione del valore assicurato.

Ogni pacco assicurato e il relativo bollettino di spedizione debbono portare l'indicazione del valore assicurato nella moneta del Paese di origine.

Questa indicazione deve essere fatta senza raschiature o correzioni, neppure se approvate. L'ammontare dell'assicurazione è, inoltre, convertito in franchi oro dall'Amministrazione postale del Paese di origine. Il risultato della conversione deve essere chiaramente indicato con nuove cifre poste a lato o di seguito a quelle rappresentanti l'ammontare dell'assicurazione nella moneta del Paese di origine.

Art. 21.

Cartellini per l'assicurazione.

Ogni pacco assicurato ed il relativo bollettino di spedizione debbono portare un cartellino di colore rosso con l'indicazione *Assicurato* (valeur declarée) in caratteri romani.

Se un pacco contiene monete, verghe d'oro o d'argento, od altri oggetti preziosi, i suggelli di ceralacca o di altra materia, le etichette di qualsiasi specie e i francobolli applicati al pacco debbono essere distanti in modo da non poter nascondere alterazioni dell'imballaggio. Di più le etichette e i francobolli, se vi sono, non debbono essere piegati su due lati dell'imballaggio in modo da coprire lo spigolo.

Art. 22.

Suggellamento dei pacchi assicurati.

Ogni pacco assicurato deve essere chiuso con suggelli di ceralacca, di piombo o di altra specie, portanti un uniforme segno o emblema dello speditore ed in numero sufficiente da rendere impossibile la manomissione del contenuto senza lasciare apparente traccia di violazione.

Ai mittenti di tali pacchi è fatta rigorosa raccomandazione di munire il relativo bollettino di spedizione, se possibile, di una esatta riproduzione del suggello o dello speciale segno suaccennato.

Art. 23.

Indicazione del peso dei pacchi assicurati.

L'esatto peso in grammi di ogni pacco assicurato deve essere indicato dall'Amministrazione postale del Paese di origine:

a) sul pacco nel lato dell'indirizzo;

b) sul bollettino di spedizione nello spazio all'uopo riservato.

Art. 24.

Numero d'ordine e luogo d'impostazione.

Ogni pacco e il relativo bollettino debbono portare il nome dell'ufficio d'impostazione e un'etichetta indicante il numero d'ordine. Un ufficio d'impostazione non deve usare due o più serie di etichette nello stesso tempo, a meno che ogni serie non sia differenziata con uno speciale segno.

Art. 25.

Impressione del bollo a data.

Sul bollettino di spedizione nel lato dello indirizzo l'ufficio d'impostazione imprime il bollo indicante il luogo e la data d'impostazione.

Art. 26.

Pacchi per espresso.

Ad ogni pacco per espresso ed al relativo bollettino è applicato un bollo o un'etichetta portante, in modo appariscente, la parola: *Espresso* (Exprès).

Art. 27.

Rinvio dei bollettini di affrancazione.
Recupero delle somme anticipate.

1. L'ufficio che anticipa i diritti doganali e gli altri diritti per conto dello speditore di un pacco da consegnarsi franco di spese, riempie, in quanto lo concerne, il verso del bollettino d'affrancazione e rinvia questo accompagnato dai relativi documenti, se esistono, in busta chiusa senza alcuna menzione del contenuto, all'ufficio indicato nel recto del bollettino d'affrancazione.

2. Se un pacco che porta il cartellino « franco di ogni diritto » (Franc de tous droits), e che come tale è annunziato sul foglio di via, arriva al servizio del paese di destinazione senza bollettino di affrancazione, l'ufficio che provvede alla visita doganale compila un bollettino duplicato avendo cura di sostituire il nome del Paese di origine del pacco a quello che figura sul bollettino stesso. Se il bollettino di affrancazione va perduto dopo la consegna del pacco, si compila un duplicato con le stesse norme.

3. I bollettini di affrancazione relativi a pacchi che per qualsiasi motivo sono rinviati al Paese di origine, debbono essere annullati dall'ufficio che rinvia i pacchi.

4. Al ricevere un bollettino di affrancazione indicante i diritti sborsati dall'Amministrazione del Paese di destinazione, l'Amministrazione del Paese di origine converte l'ammontare di tali diritti nella propria moneta e al tasso che essa stessa determina, ma che non potrà eccedere quello fissato per l'emissione dei vaglia postali a destinazione del paese corrispondente.

Il risultato della conversione deve apparire nel corpo del modulo ed essere convalidato dalla firma dell'impiegato che ha operato la conversione.

Art. 28.

Rispedizione.

1. L'Amministrazione che rispedisce un pacco disguidato non applica su di esso diritti doganali o altri diritti non postali.

Se un'Amministrazione postale restituisce un tal pacco al Paese dal quale lo ha ricevuto direttamente, restituisce pure le bonificazioni ricevute e rileva l'errore con un bollettino di verificazione.

In altri casi e se l'ammontare bonificato è insufficiente a coprire le spese che deve sostenere per la rispedizione, l'Amministrazione rispeditrice bonifica all'Amministrazione cui rimette il pacco le somme dovute per l'ulteriore spedizione, e recupera l'ammontare della differenza addebitandola all'ufficio di cambio dal quale ricevette direttamente il pacco disguidato. La ragione dell'addebito è notificata a quest'ultimo ufficio mediante bollettino di verificazione.

2. Se un pacco è stato indebitamente accettato per la spedizione in conseguenza di un errore imputabile al servizio postale e deve, per questo motivo, essere rinviato all'ufficio di origine, l'Amministrazione che ritorna il pacco bonifica a quella dalla quale lo ebbe, le somme che per esso le sono state accreditate.

3. I diritti su di un pacco rispedito, in conseguenza di cambiamento di residenza del destinatario o di un errore da parte dello speditore, ad un paese con il quale l'Italia o il Regno Unito hanno cambio di pacchi postali sono addebitati all'Amministrazione cui il pacco è rispedito, a meno che le spese del nuovo trasporto non siano pagate all'atto della rispedizione. In questo caso il pacco è considerato come se esso fosse stato indirizzato direttamente dal paese rispeditore al nuovo paese di destinazione.

4. Un pacco che viene rispedito senza pagamento di nuova francatura, è proseguito nel suo primitivo imballaggio ed è accompagnato dal bollettino di spedizione originale. Se il pacco, per una ragione qualsiasi, è stato nuovamente imballato o l'originale bollettino di spedizione è stato sostituito con un duplicato, il nome dell'ufficio di origine del pacco e l'originale numero d'ordine sono riportati tanto sul pacco che sul bollettino.

Art. 29.

Rinvio di pacchi non consegnati.

1. Se lo speditore di un pacco non potuto consegnare ha fatto una domanda non prevista dall'art. 15, § 2, dell'Accordo, l'Amministrazione del Paese di destinazione non è in obbligo di soddisfarla, ma può rinviare il pacco al Paese di origine dopo averlo trattenuto per il periodo prescritto dai regolamenti del Paese di destinazione.

2. In mancanza di risposta, entro un mese, ad un avviso di giacenza debitamente spedito, il pacco è rinviato al Paese di origine.

3. L'Amministrazione che rinvia un pacco allo speditore deve indicare su di esso chiaramente e concisamente la causa della non avvenuta consegna. Questa indicazione può essere scritta a mano o a mezzo di un'impressione a stampa o di un'etichetta.

4. Un pacco che è rinviato allo speditore viene indicato sul foglio di via con la parola « Rifiuto » (Rebut) nella colonna delle « Osservazioni » ed è trattato e gravato di diritti come un pacco rispedito in conseguenza del cambiamento di residenza del destinatario.

Art. 30.

Vendita — Distruzione.

1. Se un pacco è stato venduto o distrutto in conformità delle disposizioni dell'art. 17 dell'Accordo, viene compilato un processo verbale della vendita o della distruzione.

2. Il prodotto della vendita serve, in primo luogo, a coprire i diritti gravanti il pacco. L'eccedenza eventuale è trasmessa all'Amministrazione postale del Paese di origine per essere pagata allo speditore che deve sopportare la spesa della trasmissione.

Art. 31.

Reclami per pacchi o mandati di rimborso.

Per i reclami relativi a pacchi od a mandati di rimborso non rinviati è usato un modulo simile a quello annesso al Regolamento particolareggiato relativo all'Accordo per i pacchi postali dell'Unione postale universale. Questi moduli sono spediti agli uffici all'uopo designati dalle due Amministrazioni postali e sono trattati nel modo stabilito di comune accordo fra esse.

Art. 32.

Fogli di via.

I pacchi assicurati, con assegno, per espresso, rinviati, rispediti e franchi di spese sono dall'ufficio di cambio speditore singolarmente inscritti su di un foglio di via simile a quello annesso al Regolamento particolareggiato relativo all'Accordo per i pacchi postali dell'Unione postale universale. Gli altri pacchi sono pure singolarmente inscritti a

meno che, di comune accordo, non siasi disposto che possano essere annunciati sommariamente nel foglio di via con l'indicazione dell'importo totale bonificato.

I bollettini di spedizione, i mandati di rimborso, le dichiarazioni doganali, i bollettini d'affrancazione, le ricevute di ritorno, ecc., sono allegati al foglio di via.

Art. 33.

Verificazione da parte degli uffici di cambio. Notificazione delle irregolarità.

1. Al ricevimento di una spedizione di pacchi o di sacchi vuoti, l'ufficio di cambio verifica i pacchi ed i vari documenti che li accompagnano, o i sacchi vuoti, se ne è il caso, in rapporto ai dati segnati nel foglio di via e, se necessario, rileva la mancanza di oggetti o altre irregolarità mediante bollettino di verificazione.

2. Ogni differenza nelle bonificazioni e nei conti è notificata all'ufficio di cambio speditore mediante bollettino di verificazione. I bollettini di verificazione accettati sono uniti ai relativi fogli di via. Le correzioni fatte sui fogli di via non giustificate da documenti non sono considerate valide

Art. 34.

Contabilità.

1. Ogni Amministrazione postale fa preparare mensilmente da ciascuno dei propri uffici di cambio per tutte le spedizioni di pacchi formate durante il mese da ciascuno degli uffici di cambio dell'altra Amministrazione, un prospetto delle somme totali inscritte sui fogli di via sia a suo credito sia a suo debito.

2. Questi prospetti sono poi riepilogati dalla stessa Amministrazione in un conto che, accompagnato dai relativi prospetti mensili, dai fogli di via e, eventualmente, dai bollettini di verificazione, è spedito alla corrispondente Amministrazione durante il mese seguente quello cui si riferisce.

3. I conti mensili, dopo essere stati verificati ed accettati da ambo le parti, sono riepilogati in un conto semestrale generale preparato dalla Amministrazione che risulta in credito.

Art. 35.

Liquidazione dei conti.

1. Il pagamento del saldo dei conti è fatto dalla Amministrazione postale debitrice a quella creditrice nei modi prescritti dalla Convenzione dell'Unione postale per la liquidazione dei conti delle spese di transito.

2. La preparazione e la trasmissione di un conto generale e il pagamento del saldo di questo conto sono eseguiti quanto prima possibile e, al più tardi, nel periodo di tre mesi dalla fine del periodo al quale il conto si riferisce.

Spirato questo termine, le somme dovute da una Amministrazione all'altra sono produttive d'interesse al saggio del 7 per cento all'anno, da calcolarsi dalla data dello spirare del detto termine.

Art. 36.

Conto dei mandati di rimborso.

1. La contabilità relativa ai mandati di rimborso pagati da una Amministrazione postale per conto dell'altra è compilata mediante conti particolari.

2. In questi conti, che sono accompagnati dai mandati di rimborso pagati e quietanzati, questi sono inscritti nell'ordine alfabetico degli uffici d'emissione e nell'ordine del numero del registro di emissione di tali uffici. Ciascuna Amministrazione deduce dalla somma totale del suo credito il mezzo per cento rappresentante la quota spettante per diritto di assegno all'altra Amministrazione.

La verificazione di questi conti è eseguita in conformità delle disposizioni dell'Accordo speciale per i vaglia postali fra le due Amministrazioni.

3. I totali dei conti degli assegni sono compresi nel conto generale relativo ai vaglia e liquidati come parte di esso.

Art. 37.

Bollettini d'affrancazione.

Contabilità per diritti doganali, ecc.

1. La contabilità relativa ai diritti doganali, ecc., anticipati da ciascuna Amministrazione postale per conto dell'altra è fatta mediante conti mensili speciali che sono preparati dalla Amministrazione debitrice nella moneta del paese creditore. I bollettini di affrancazione sono inscritti nei conti secondo l'ordine alfabetico degli uffici che hanno anticipato l'importo dei diritti e secondo il numero d'ordine che questi uffici hanno dato ai bollettini.

2. Lo speciale conto accompagnato dai bollettini di affrancazione è trasmesso all'Amministrazione creditrice non più tardi della fine del mese seguente quello cui si riferisce. Non sono compilati i conti che fossero negativi.

3. I conti sono verificati in conformità delle disposizioni stabilite nel Regolamento particolareggiato dello speciale Accordo per i vaglia postali fra le due Amministrazioni.

4. I conti sono saldati o mediante vaglia postale o mediante una tratta nella moneta del paese creditore o in qualunque altra maniera stabilita di comune accordo.

Art. 38.

Comunicazioni e notificazioni.

Ciascuna Amministrazione postale fornisce all'altra tutte le notizie necessarie circa le norme particolari per l'esecuzione del servizio.

Art. 39.

Entrata in vigore e durata del Regolamento particolareggiato.

Il presente Regolamento particolareggiato entrerà in vigore il giorno in cui entrerà in vigore l'Accordo per i pacchi postali ed avrà la stessa durata. Le Amministrazioni interessate avranno però la facoltà di modificare, di volta in volta, le norme particolari.

Fatto in doppio originale a Londra, il 21 agosto 1930, ed a Roma, il 28 agosto 1930-VIII.

H. B. LEES-SMITH. GIUSEPPE PESSION.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:

GRANDI.

(Si omette il testo inglese).

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Servizio IV - Dir. II - Sez. I

March 2nd 1931.

Sir,

As your Excellency is aware, Article 43 of the Parcel Post Agreement between the Post Office of the United Kingdom

and the Post Office of the Kingdom of Italy which was signed at London on the 21st August, 1930 and at Rome on the 28 th August 1930, provides that the Agreement shall enter into force on a date fixed by mutual agreement between the two Administrations.

2. I have the honour, by direction of the Italian Minister for Foreign affairs, to inform you that the Italian Governement propose that the above-mentioned Agreement shall enter into force one month from the date of the present note, namely, on Aprile 2nd next.

2. The present note and Your Excellency's reply to the same effect shall be taken as placing on record the arrangement therein described.

I have the honour to be, with the highest consideration,

Your Excellency's
most obedient servant
F.to BORDONARO.

N. E.

The Right Hon. Arthur Henderson
etc. etc. etc.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
FANI.

FOREIGN OFFICE S. Wi
N. T. 2612-1516-382

2nd March 1931.

Your Excellency,

With reference to Your Excellency's note of today's date I have the honour to inform you that His Majesty's Government in the united Kingdom accept the proposal of the Italian Government that the Parcel Post Agreement between the Post Office of the United Kingdom and the Post Office of the Kingdom of Italy wich was signed at London on the 21 st August 1930 and at Rome on the 26 th August 1930, should enter into force one month from the date of the present note.

2. It is understood that Your Excellency's note and this reply shall be taken as placing on recors the arrangement therein described.

I have the honour to be, with the highest consideration,

Your Excellency's obedient Servant
('In the absence of the Secretary of State and by autorisation)
f°)

His Excellency
Monsieur Antonio Bordonaro
G. B. E. etc. etc.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
FANI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1932, n. 930.

Approvazione della convenzione 27 maggio 1932 concernente la parziale sistemazione dell'accasermamento nella città di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di dare inizio ai lavori per la sistemazione dell'accasermamento nella città di Torino;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la guerra e col Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione in data 27 maggio 1932, in virtù della quale, allo scopo di provvedere alla parziale sistemazione dell'accasermamento nella città di Torino, lo Stato si è obbligato a cedere a quel Comune, in due tempi, otto immobili demaniali, per il prezzo di L. 23.600.000.

Art. 2.

La detta somma, aumentata di L. 1.400.000 che lo stesso Comune si è obbligato di corrispondere a titolo di contributo, verrà impiegata dalla Amministrazione statale per la costruzione di due caserme in Torino, una per il reggimento Genio ferrovieri e l'altra per un reggimento di artiglieria.

Art. 3.

La citata convenzione e tutti gli atti occorrenti per la sua esecuzione, che interverranno tra lo Stato e il comune di Torino, saranno esenti da ogni tassa e spesa salvo gli emolumenti al conservatore delle ipoteche.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GAZZERA — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 45. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. 931.

Classificazione in prima categoria delle opere di bonifica del Pantano di S. Agostino, nel territorio di Gaeta e di Itri (Roma).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla bonifica della zona litoranea pantanosa di circa 70 ettari posta alle falde delle ultime propaggini della collina Moneta, in territorio di Gaeta e di Itri, denominata « Pantano di Sant'Agostino », allo scopo di eliminare l'infezione malarica sia localmente e sia in tutto il territorio retrostante e nella stessa città di Gaeta, che risente in modo sensibile i nocivi effetti della malaria importatavi dagli agricoltori della zona infetta;

Ritenuto che sussistono le condizioni per la classifica in prima categoria delle opere all'uopo occorrenti a termini del secondo comma del citato art. 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256;

Visti i voti 17 novembre 1931, n. 228, del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania e 28 aprile 1932, n. 96, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

A termini dell'art. 6 (quarto comma) del R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, e del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono classificate in prima categoria, a termini del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, le opere di bonifica del Pantano di Sant'Agostino, nel territorio di Gaeta e di Itri, provincia di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 40. — MANCINI

REGIO DECRETO 14 luglio 1932, n. 932.

Soppressione degli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Pianceri e Flecchia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 febbraio 1928, n. 220, con il quale i comuni di Pianceri e Flecchia sono stati aggregati a quello di Pray;

Vista la deliberazione del podestà del comune di Pray, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Pianceri e Flecchia;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Pianceri e Flecchia sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 42. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 luglio 1932, n. 933.

Norme integrative del R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1482, che istituì un compenso per la demolizione delle navi mercantili da carico a scafo metallico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulle facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di integrare con nuove provvidenze il R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1482, che istituì un compenso per la demolizione delle navi mercantili da carico a scafo metallico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato ad ammettere al compenso istituito col R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1482, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 418, un ulteriore quantitativo di navi mercantili della specie indicata all'art. 1 di detto decreto, sino ad un massimo complessivo di 200.000 tonnellate di stazza lorda.

Rimangono invariate le altre condizioni e modalità stabilite nello stesso decreto, salvo i termini per l'inizio e la fine delle demolizioni i quali, per il nuovo contingente di tonnellaggio da ammettersi al compenso, sono portati rispettivamente al 30 giugno 1933-XI, al 31 ottobre 1933-XII.

Per provvedere all'applicazione del presente decreto lo stanziamento del capitolo 73 del bilancio del Ministero delle comunicazioni — Marina mercantile — per l'esercizio finanziario 1932-33 è aumentato di L. 5.000.000, restando diminuito di ugual somma lo stanziamento del capitolo 72 dello stesso bilancio concernente le spese per compensi di costruzione, modificazione, riparazione e compensi daziari a favore dell'industria delle costruzioni navali.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 72. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 maggio 1932, n. 934.

Erezione in ente morale della fondazione « Ospizio dei poveri vecchi » con sede in Montespertoli.

N. 934. R. decreto 26 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la fondazione « Ospizio dei poveri vecchi », con sede in Montespertoli, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e n'è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. 935.

Erezione in ente morale della « Fondazione Nicola Monda » con sede nel comune di Marigliano.

N. 935. R. decreto 16 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la « Fondazione Nicola Monda », con sede nel comune di Marigliano, viene eretta in ente morale, con riserva di provvedere con successivo decreto all'approvazione del relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. 936.

Approvazione dello statuto della borsa di studio « Fratelli Pietro e Salvatore Caputi ».

N. 936. R. decreto 16 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato lo statuto della borsa di studio « Fratelli Pietro e Salvatore Caputi », e sono abrogati lo statuto e il regolamento approvati con R. decreto 24 maggio 1926, n. 1512, nonchè l'articolo unico del R. decreto 7 febbraio 1929, n. 261.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. 937.

Erezione in ente morale della « Fondazione Antonio Fradeletto, presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia ».

N. 937. R. decreto 23 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la « Fondazione Antonio Fradeletto, presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia » viene eretta in ente morale e n'è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. 938.

Autorizzazione alla Regia università di Padova ad accettare un legato.

N. 938. R. decreto 23 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Padova è autorizzata ad accettare il legato di lire 40.000, disposto in suo favore dalla signora Gabriella Goria ved. Inverardi, per l'istituzione di due premi quadriennali a favore di laureati in medicina e chirurgia ed in lettere.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 30 giugno 1932, n. 939.

Autorizzazione alla Casa Umberto I per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate ad accettare un legato.

N. 939. R. decreto 30 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, la Casa Umberto I per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate è autorizzata ad accettare il legato di L. 5000 disposto in suo favore dalla signora Ermelinda Rosti ved. Polli.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 14 luglio 1932, n. 940.

Erezione in ente morale della Fondazione « XXII Corpo d'armata mobilitato », con sede in Napoli.

N. 940. R. decreto 14 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, di concerto col Ministro per la guerra, la Fondazione « XXII Corpo d'armata mobilitato », con sede in Napoli, viene eretta in ente morale e n'è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 14 luglio 1932, n. 941.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione « Achille Bucchia » presso la Regia università di Padova.

N. 941. R. decreto 14 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, è abrogato lo statuto della Fondazione « Achille Bucchia » presso la Regia università di Padova, approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. DXXXIII (parte supplementare), ed è approvato il nuovo statuto della Fondazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 14 luglio 1932, n. 942.

Autorizzazione alla Regia università di Pavia ad accettare una donazione.

N. 942. R. decreto 14 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Pavia è autorizzata ad accettare la donazione di lire 55.000 nominali in titoli del Debito pubblico italiano 5 % e di L. 1886,60 in contanti, disposta in suo favore dal Comitato per le onoranze al prof. Iginio Tansini, per l'istituzione di una borsa di studio di perfezionamento in chirurgia generale (clinica chirurgica o patologia chirurgica) da intitolarsi al nome di Iginio Tansini, e con l'obbligo di provvedere alle spese occorrenti per il collocamento di un busto del prof. Iginio Tansini, offerto dal Comitato stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1932 - Anno X

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1932

Proroga della straordinaria gestione dell'Opera pia « Orfanotrofio sloveno Sacra Famiglia » in Gorizia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 18 gennaio 1932, col quale fu prorogato fino al 30 giugno u. s. il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Opera pia « Orfanotrofio sloveno Sacra Famiglia » con sede in Gorizia;
Vista la proposta del Prefetto;
Ritenuta la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 31 dicembre 1932.

Il prefetto di Gorizia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 luglio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(6060)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1932.

Norme relative alla composizione ed al funzionamento delle Commissioni di disciplina per i sottufficiali ed i militari di truppa della Regia aeronautica.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto l'art. 1 della legge 20 giugno 1930, n. 958;
Visto il decreto Ministeriale 11 agosto 1930;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modifiche alle norme sulla composizione e sul funzionamento delle Commissioni di disciplina per i sottufficiali ed i militari di truppa della Regia aeronautica, stabilite dal decreto Ministeriale 11 agosto 1930.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: BALBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1932 - Anno X
Registro n. 1 Aeronautica, foglio n. 754. — CASATI.

Norme sulla composizione e sul funzionamento delle Commissioni di disciplina per i sottufficiali ed i militari di truppa della Regia aeronautica.

Art. 1.

Per le dispense dal servizio dei sottufficiali e militari di truppa vincolati a ferma speciale, in servizio presso le Aviazioni coloniali è devoluta ai Comandi di queste la facoltà attribuita ai Comandi di zona aerea territoriale dall'art. 1 delle norme approvate con decreto Ministeriale 11 agosto 1930.

Art. 2.

Per i sottufficiali e i militari di truppa vincolati a ferma speciale in servizio presso le Aviazioni coloniali il procedimento disciplinare che può far capo alla Commissione di disciplina, viene iniziato a cura del comandante del reparto dal quale il militare direttamente dipende, secondo l'art. 7 delle norme approvate con decreto Ministeriale 11 agosto 1930.

Lo stesso comandante, ad inchiesta ultimata, trasmette la documentazione al Comando d'aviazione coloniale, il quale, qualora ritenga di accogliere la proposta di deferimento del militare alla Commissione di disciplina, provvede al rimpatrio del militare, previa autorizzazione del Comando delle truppe, trasmettendo nello stesso tempo tutti gli atti dell'inchiesta con il proprio motivato parere al Comando della III zona aerea territoriale.

Il giudicando viene preso in forza da uno dei reparti dipendenti dal Comando della III zona aerea territoriale, che, nel caso di accoglimento della proposta, convocherà la Commissione e porterà a termine il procedimento sempre in base alle norme approvate col citato decreto Ministeriale 11 agosto 1930.

Art. 3.

Per i militari in congedo di cui all'art. 32-*ter* del decreto Commissariale 24 agosto 1921 modificato dalla legge 20 giugno 1930, n. 958, il procedimento disciplinare per la retrocessione dal grado è iniziato a cura del Comando del centro di reclutamento e mobilitazione della zona che ha in forza il militare.

I sopradetti militari in congedo che sottoposti a Commissione di disciplina si sottraggano comunque volontariamente alle procedure disciplinari per la retrocessione dal grado, vengono giudicati in contumacia.

(6052)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1932.

Variante al decreto Ministeriale 22 agosto 1928 circa l'istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Cagliari.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, che contiene norme per la disciplina del lavoro nei porti;
Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;
Visto il proprio decreto 22 agosto 1928 relativo all'istituzione dell'Ufficio del lavoro portuale di Cagliari;
Visto il proprio decreto 3 settembre 1928, relativo alla composizione del Consiglio presso gli Uffici del lavoro portuale;
Visto l'art. 5, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro;
Udito il Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Articolo unico.

Il paragrafo 6° dell'art. 2 del decreto Ministeriale 22 agosto 1928 relativo all'istituzione dell'Ufficio del lavoro portuale di Cagliari è sostituito dal seguente:

« 6° Tre rappresentanti dei lavoratori portuali designati dal Sindacato interprovinciale dei lavoratori dei porti ».

Roma, addì 1 agosto 1932 - Anno X

Il Ministro: CIANO.

(6053)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1643 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Bussanich Maria vedova di Antonio, figlia del fu Nicolò Bussanich e di Maria Taraboc-chia, nata a Sansego (Lussinpiccolo) il 25 marzo 1888, e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), sono restituiti a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Sansego: Nicolina, il 7 gennaio 1911; Domenica, il 2 gennaio 1917 ed Antonio, il 20 febbraio 1919.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4301)

N. 1733 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Budinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Budinich Simeone, figlio di Pietro e di Maria Lovrin, nato a S. Pietro dei Nembi (Lussingrande) il 25 agosto 1902, e abitante a S. Pietro dei Nembi (Lussingrande), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Budinich fu Pietro e di Domenica Barichievich, nata a S. Pietro dei Nembi il 25 febbraio 1907.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4302)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 10 agosto 1932, n. 70818, ha presentato all'ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 luglio 1932, n. 861, portante riduzione delle tasse di concessione governativa per i trattenimenti danzanti negli alberghi.

(6061)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Preavviso riguardante la estrazione delle obbligazioni provenienti dalla cessata Società delle ferrovie romane.

Si notifica che nel giorno di martedì 16 settembre 1932-X, alle ore 9, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, con accesso al pubblico, avranno inizio le estrazioni per l'ammortamento, relativo all'esercizio 1932-1933, delle obbligazioni della cessata Società delle ferrovie romane (Livornesi, Lucca-Pistoia, Centrale Toscana e Comuni Romane) passate a carico dello Stato per effetto della convenzione 17 novembre 1873 e relativi atti addizionali 21 novembre 1877 e 26 aprile 1879, approvati con la legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie II.

Le quantità delle obbligazioni da estrarsi sono quelle indicate nei rispettivi piani di ammortamento.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6057)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 2).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	776453	84 —	Erba Lucia fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Mojoli Antonietta di Antonio, ved. di Erba Giuseppe, dom. in Monza, frazione La Santa (Milano); con usuf. vital. a Crippa *Luigia* fu Angelo, ved. di Erba Luigi, dom. come sopra.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Crippa *Antonia-Luigia* fu Angelo ecc., come contro.
Cons. 5 %	293683	305 —	Rosato Felicia e *Michelino* fu Emmanuele, minori sotto la tutela di Ottaviano Giuseppe di Lorenzo, dom. in Spinazzola (Bari).	Rosato Felicia e *Michelina* fu Emmanuele, minori ecc., come contro.
»	41701	4.550 —	*Stockei* Costance fu Edoardo, moglie di Giglioli Italo, dom. in Pisa.	*Stocker* Costance-*Hamilton-Dunbar*, moglie ecc. come contro.
»	388412	9.000 —	Premoli Alessandro fu Paolo, dom. in Crema (Cremona); con usuf. vital. a Bonzi *Iole* fu Giuseppe, ved. di Premoli Paolo, dom. in Crema (Cremona).	Premoli Alessandro fu Paolo, *inabilitato sotto la curatela di Pasini Ernesto fu Angelo*, dom. come contro; con usuf. vital. a Bonzi *Maria-Antonia-Iole* fu Giuseppe ved. ecc. come contro.
»	499554	3.000 —	Premoli Alessandro fu Paolo, dom. in Cavaso del Tomba (Treviso), inabilitato sotto la curatela di Pasini Ernesto fu Angelo, notaio in Asolo (Treviso); con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	499553	3.000 —	Premoli Camillo fu Paolo, dom. in Roma; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
3,50 %	12390	637 —	Lanata Teresa di Bartolomeo, moglie di Francesco Levaggi fu *Nicolò*, dom. in Chiavari (Genova), vincolata.	Lanata Teresa di Bartolomeo, moglie di Francesco Levaggi fu *Giacomo*, dom. come contro, vincolata.
Con. 5 % Litt.	50429	5.000 —	Carli Martini *Anna* } di *Gian-Carlo*, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Torino.	Carli Martini *Flora-Anna* } di *Giuseppe-Gian-Carlo*, minori ecc. come contro.
» »	50430	5.000 —	Carli Martini Angelo }	Carli Martini Angelo }
Cons. 5 %	482643	275 —	Iovene *Antonietta*, fu Vincenzo, moglie di Caiazzo Paolo, dom. in Angri (Salerno), vincolata.	Iovene *Maria-Antonietta* fu Vincenzo, moglie ecc., come contro.
»	277454	755 —	Sturla *Maria-Teresa* di Lorenzo, moglie di Raffo Davide fu Giacomo, dom. in Portoferraio (Livorno).	Sturla *Giovanna-Teresa-Luigia* di Lorenzo, moglie ecc. come contro.
»	87751	500 —	Guagnini Adele fu Agostino, moglie di Ballabio *Luigi* detto Gino, dom. in Monza (Milano), vincolata.	Guagnini Adele fu Agostino, moglie di Ballabio *Biagio-Angelo-Luigi* ecc. come contro.
»	82185	500 —	Falco Luigi fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Rizzi *Anita-Giuseppina* fu Salvatore, ved. Falco, dom. in Resina (Napoli); con usuf. vital. a Rizzi *Anita-Giuseppina* fu Salvatore, ved. ecc. come la precedente.	Falco Luigi fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Rizzi *Maria-Giuseppa-Annita* fu Salvatore, ved. ecc. come contro; con usuf. vital. a Rizzi *Maria-Giuseppa-Annita* ecc. come contro.
»	82186	500 —	Falco Bianca fu Luigi, minore ecc. come la precedente; con usuf. vital. come la precedente.	Falco Bianca fu Luigi, minore ecc. come la precedente; con usuf. vital. come la precedente.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 9 luglio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4090)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco N. 4)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	415603	175 —	Bari *Virginia Carmela* fu Saverio moglie di Vincenzo Spagnolo fu Oronzo, dom. a Campi Salentina (Lecce).	Bari *Virginia Maria Carmela* fu Saverio ecc. come contro.
»	465599	175 —	Bari Carmela fu Saverio moglie di Vincenzo Spagnolo dom. a Campi Salentina (Lecce).	Bari Virginia Maria Carmela fu Saverio ecc. come contro.
Cons. 5 % 5 % P. L.	513711 64469	4.745 — 4.955 —	Braida Elda fu *Giovanni-Battista* moglie di Pasqualis Arturo, dom. in Vittorio Veneto (Treviso) con vincolo dotale.	Braida Elda fu Tito Giovanni Battista, ecc. come contro.
Cons. 5 %	273064	330 —	Ripamonti Egidio fu *Giacomo*, minore sotto la tutela di Macchi Ercole fu Francesco, dom. in Milano, con usufrutto vitalizio a Macchi *Clementina* fu Francesco ved. Ripamonti Giacomo interdetta sotto la tutela di Macchi Ernesto fu Francesco.	Ripamonti Egidio fu *Giovanni Giacomo* ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a Macchi *Elisa* fu Francesco ved. Ripamonti *Giovanni Giacomo* ecc. come contro.
»	116861	55 —	*Pancalo Sebastiano* fu Pietro, minore sotto la tutela di Piglione Felice fu Cesare, dom. in Camerano Casasco (Alessandria).	*Paniale Serafino Luigi Sebastiano* fu Pietro, ecc. come contro.
3,50 %	553676	168 —	Pansera Carolina fu Luigi, moglie di Falcone *Antonio*, dom. in Pico (Caserta), vincolata	Pansera Carolina fu Luigi, moglie di Falcone *Erasmo Antonio*, dom. in Pico (Caserta) vincolata.
»	375956	140 —	Bisiè *Palmira* fu Vittorio, moglie di Giordana Felice, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio a favore di Bolla Rosa fu Giuseppe.	Bisiè *Maria-Rosa-Palma-Vittoria* fu Vittorio ecc. come contro; con usufrutto come contro.
Cons. 5 %	349936	45 —	Voltancoli *Angiolo* fu Emilio, minore sotto la p. p. della madre Carloni Anna fu Domenico, ved. di Voltancoli Emilio, dom a Firenze.	Voltancoli *Angiola* fu Emilio ecc. come contro.
»	349938	10 —	Intestata come la precedente con vincolo di usufrutto a Carloni Anna fu Domenico ved. Voltancoli.	Intestata come sopra, con vincolo come contro.
»	368436	1.600 —	Iaria Santina di Vincenzo, *nubile* dom. a Palazzolo (Siracusa).	Iaria Santina di Vincenzo, *moglie di Brancati Giuseppe*, dom. a Palazzolo (Siracusa).
3,50 %	792102	94,50	Spera Teresa di Antonio, *nubile*, dom. a Satriano di Lucania (Potenza).	Spera Teresa di Antonio, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Satriano di Lucania (Potenza).
Cons. 5 %	157509	50 —	Spera Teresa di Antonio, *nubile*, dom. a *Satriano (Catanzaro)*.	Spera Teresa di Antonio, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a *Satriano di Lucania (Potenza)*.
3,50 %	337390	66,50	Ciatti *Aida* fu Attilio, minore sotto la p. p. della madre Marozzi Antonietta, dom. a Milano; con usufr. vitalizio a favore di Marozzi Antonietta fu Ercole, vedova di Ciatti Attilio.	Ciatti *Maria-Celestina Aida* fu Attilio, ecc. come contro; con usufrutto come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 23 luglio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4210)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 32.

È stato chiesto il tramutamento al portatore del certificato consolidato 3,50 %, 906, n. 640.545 della rendita annua di L. 59,50, intestato a Tortorella Biagio fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Brando Carmela fu Biagio vedova di Tortorella Vincenzo, domiciliato a Maratea (Potenza).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul D. P., approvato con R. decreto 19 febbraio 1931, n. 298.

Roma, addì 31 luglio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6055)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio per la costruzione della strada di trasformazione fondiaria Borgetto-Mirto-Ragali in provincia di Palermo.

Con R. decreto 16 giugno 1932, registrato dalla Corte dei conti il 23 luglio successivo al registro 12, foglio 133, è stato costituito con sede in Palermo il Consorzio per la costruzione della strada di trasformazione fondiaria Borgetto-Mirto-Ragali interessante il territorio dei comuni di Borgetto-Monreale e Partinico in provincia di Palermo.

(6056)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO ITALIANO ALL'ESTERO

Determinazione dei noli massimi di terza classe per il trasporto degli emigranti durante il terzo quadrimestre 1932.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 31 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto 28 aprile 1927, n. 628;

Raccolte le proposte dei vettori;

Sentito il parere della Direzione generale della marina mercantile dei Consigli provinciali dell'economia delle più importanti città marittime italiane;

Avuto riguardo alla classe ed alla velocità dei piroscafi ed alla qualità dei trasporti;

Determina:

Art. 1.

I noli massimi che i vettori potranno adottare per la terza classe dai porti di Genova, Napoli, Palermo, durante il terzo quadrimestre dell'anno 1932, sono i seguenti:

Per gli Stati Uniti:

Piroscafi categoria superiore	L.	2100
Id. di 1ª categoria	»	2050
Id. di 2ª categoria	»	1850

Per il Brasile:

Piroscafi di 1ª categoria	L.	2300
Id. di 2ª categoria	»	2100
Id. di 3ª categoria	»	1800

Per il Plata:

Piroscafi di 1ª categoria	L.	2450
Id. di 2ª categoria	»	2150
Id. di 3ª categoria	»	1850

Per il Centro America (fino a Colon):

Piroscafi di 1ª categoria	L.	2500
Id. di 2ª categoria	»	2100

Art. 2.

Per i trasporti del porto di Trieste, tanto per il Nord che per il Centro e Sud America, i noli massimi di cui all'articolo precedente potranno, meno che per i piroscafi appartenenti alla terza categoria, subire un aumento non superiore a L. 150 a posto.

Art. 3.

I noli massimi da praticarsi sulla linea dell'Australia e su altre linee poco frequentate saranno stabiliti con separate determinazioni, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

Art. 4.

La categoria dei piroscafi risulta in via provvisoria dalla seguente tabella:

Compagnia di navigazione	Piroscafi	Categoria
	Linea del Nord America.	
Italia	Rex	Superiore
Id.	Conte di Savoia	Id.
Id.	Augustus	1ª
Id.	Roma	1ª
Id.	Conte Grande	1ª
Id.	Conte Biancamano	1ª
Id.	Duilio	1ª
Id.	Giulio Cesare	1ª
Id.	Colombo	1ª
	Linea del Sud America.	
Italia	Augustus	1ª
Id.	Roma	1ª
Id.	Conte Grande	1ª
Id.	Conte Biancamano	1ª
Id.	Duilio	1ª
Id.	Giulio Cesare	1ª
Id.	Colombo	2ª
Id.	Principessa Giovanna	2ª
Id.	Principessa Maria	2ª
	Linea del Centro America.	
Italia	Virgilio	1ª
Id.	Orazio	1ª
Id.	Colombo	1ª
	Linea del Nord-America.	
Cosulich	Vulcania	1ª
Id.	Saturnia	1ª
	Linea del Sud-America.	
Cosulich	Neptunia (1)	1ª
Id.	Belvedere	3ª
Trans. Maritimes	Florida	2ª
Id.	Campana	2ª
Id.	Mendoza	3ª
Id.	Alsina	3ª

(1) Classificata provvisoriamente alla 1ª categoria, salvo il giudizio definitivo della Commissione interministeriale.

Roma, addì

Il Direttore generale.

(4279)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.